



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLE SOCIETÀ

UNITWT S.P.A.

e

BERENIX S.R.L.

e

TWT S.P.A.

(QUALI SOCIETÀ INCORPORANDE)

in

UNIDATA S.P.A.

(QUALE SOCIETÀ INCORPORANTE)

(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE)



INDICE

1. TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (*EX ART. 2501-TER COMMA 1, N.1*) 4
3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA, DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (*EX ART. 2501-TER COMMA 1, NN.3), 4) E 5)*) 5
6. VANTAGGI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (*EX ART. 2501-TER COMMA 1, N.8*) 6
7. CONDIZIONI CUI È SUBORDINATO IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE 6
8. ELENCO ALLEGATI 7



Gli organi amministrativi di:

- (i) **Unidata S.p.A.**, con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel 100, Commercium M26, capitale sociale Euro 2.464.642 interamente versato, codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06187081002, in qualità di società incorporante ("Unidata" ovvero la "Società Incorporante");
- (ii) **Unitwt società per azioni unipersonale**, con sede legale in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 17030591006, in qualità di società incorporanda ("Unitwt");
- (iii) **Berenix S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Abbondio Sangiorgio 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi 04637780968, in qualità di società incorporanda ("Berenix");
- (iv) **TWT S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Abbondio Sangiorgio 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi 11422580156, in qualità di società incorporanda ("TWT" e, unitamente a Unitwt, Berenix e TWT, le "Società Incorporande");

(la Società Incorporante unitamente alle Società Incorporande, le "Società Partecipanti alla Fusione"),

hanno redatto il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per la prospettata operazione di fusione per incorporazione di Unitwt, Berenix e TWT in Unidata (la "**Fusione**"), in applicazione degli articoli 2501-*ter* e 2505 del codice civile.

Premesse:

- A. Unidata è titolare di n. 50.000 azioni ordinarie, corrispondenti a nominali Euro 50.000,00 e rappresentative di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Unitwt.
- B. Unitwt è titolare di una partecipazione di nominali Euro 100.000,00, rappresentativa del 100% del capitale sociale di Berenix.
- C. Berenix è titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.700.000,00, rappresentativa 100% del capitale sociale di TWT.
- D. In virtù dei rapporti partecipativi indicati nelle precedenti Premesse A-D, ai sensi dei quali Unidata, quale società incorporante, controlla interamente Unitwt, che controlla interamente Berenix, che a sua volta controlla interamente TWT, la Fusione di cui al presente Progetto di Fusione rientra nella fattispecie di cui all'art. 2505 codice civile, c.d. "fusione semplificata".
- E. Ai sensi dell'art. 2505 codice civile non sono, pertanto, applicabili le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, nn. 3), 4) e 5) codice civile e, conseguentemente, non è stato necessario determinare (i) il rapporto di cambio delle azioni, nonché l'eventuale conguaglio in denaro; (ii) le modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante; e (iii) la data a



decorrere dalla quale le azioni partecipano agli utili.

- F. Ai sensi dell'art. 2505 codice civile non sono, inoltre, state predisposte (i) la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile; e (ii) la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* del codice civile.
- G. Con riferimento a Unidata, la decisione sulla Fusione di cui all'art. 2502 del codice civile sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione della società in conformità a quanto previsto dall'art. 2505, comma 2, del codice civile e dall'art. 20, par.2, lett. a, dello statuto sociale.
- H. La redazione delle situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione, di cui all'art. 2501-*quater*, comma 3, del codice civile non è applicabile in virtù del disposto della massima n. 180 del 9 luglio 2019.
- I. La Fusione si pone l'obiettivo di ottenere i seguenti vantaggi:
 - (i) aggregazione operativa e contabile delle Società Incorporande e della Società Incorporante, al fine di addivenire ad una singola entità giuridica (*i.e.* la società risultante dalla Fusione);
 - (ii) accorciamento della catena di controllo tra la società operativa TWT e la controllante Unidata e conseguente contenimento dei costi di gestione derivante dalla estinzione delle Società Incorporande; e
 - (iii) unificazione dei processi gestionali e contabili al fine di renderli meno complessi e onerosi.

Tutto ciò premesso, il Progetto di Fusione ha il contenuto di seguito indicato.

1. TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (EX ART. 2501-TER COMMA 1, N.1)

1.1. Unidata, Società Incorporante

Unidata S.p.A., con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel 100, Commercium M26, capitale sociale Euro 3.088.661 interamente versato, codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06187081002, in qualità di società incorporante.

1.2. Unitwt, società incorporanda

UNITWT società per azioni unipersonale, con sede legale in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 17030591006, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato.

1.3. Berenix, società incorporanda

Berenix S.r.l., con sede legale in Milano, via Abbondio Sangiorgio 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi 04637780968, capitale



sociale pari a Euro 100.000,00, interamente sottoscritto e versato.

1.4. TWT, società incorporanda

TWT S.p.A., con sede legale in Milano, via Abbondio Sangiorgio 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi 11422580156, capitale sociale pari a Euro 1.700.000,00 interamente sottoscritto e versato.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (EX ART. 2501-TER COMMA 1, N.2)

Unidata è attualmente disciplinata dallo statuto accluso *sub Allegato "2"* al presente Progetto di Fusione ("Statuto della Società Incorporante").

Per effetto della Fusione, lo Statuto della Società Incorporante non sarà modificato e rimarrà valido ed efficace.

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA, DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (EX ART. 2501-TER COMMA 1, NN.3), 4) E 5))

Non indicato in virtù della deroga di cui all'articolo 2505, comma 1 del cod. civ.

4. DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (EX ART. 2501-TER COMMA 1, N.6)

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, codice civile, gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, subordinatamente alle iscrizioni al Registro delle Imprese previste dall'art. 2504 codice civile, dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2023 (la "Data di Efficacia").

A partire dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascuna delle Società Incorporande.

Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, n. 6 del codice civile, le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 3, del codice civile e dell'art. 172, comma 9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi a decorrere dal 1° giorno utile dell'esercizio in cui è divenuta efficace la Fusione in oggetto, ovvero il 1° marzo 2023 data di acquisizione da parte di Unitwt delle incorporande Berenix e TWT.

5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI AZIONISTI E A POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (EX ART. 2501-TER COMMA 1, N.7)

Non è previsto alcun trattamento riservato particolari categorie di azionisti e/o a possessori di titoli diversi dalle azioni e/o quote delle Società Partecipanti alla Fusione come conseguenza della Fusione.



6. VANTAGGI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (EX ART. 2501-TER COMMA 1, N.8)

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione come conseguenza della Fusione.

7. CONDIZIONI CUI È SUBORDINATO IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE

La stipula dell'Atto di Fusione è subordinata all'avveramento di tutte le seguenti condizioni sospensive:

- (a) la mancata opposizione da parte dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. ovvero, in caso di opposizione, la pronuncia favorevole del Tribunale ai sensi dell'art. 2445, quarto comma, cod. civ.;
- (b) il rilascio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto previsto dalla Normativa *Golden Power*, dell'autorizzazione (ovvero la conferma della non applicabilità della Normativa *Golden Power*) alla Fusione, senza imposizione o applicazione di rimedi, misure e/o impegni a carico di alcune delle parti e/o alle società controllate dalle stesse la cui entità o rilevanza sia tale da alterare sensibilmente le valutazioni sottese alla Fusione o la convenienza della stessa per una o più parti. Le modalità e tempistiche per il completamento delle attività di rispettiva spettanza in relazione alle comunicazioni e/o notifiche necessarie a tal fine saranno concordate per iscritto tra le Società Partecipanti alla Fusione, ove necessario, in tempo utile per il tempestivo svolgimento dei relativi adempimenti ai sensi della normativa di legge e regolamentare di riferimento;
- (c) l'esperimento tempestivo della procedura di informazione e consultazione sindacale con le rappresentanze sindacali coinvolte, ex art. 47 l. 428/1990, in relazione alla Fusione da parte di Unidata e delle Società Incorporande.

Le condizioni sospensive innanzi elencate dovranno verificarsi entro il 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di procedere alla stipula dell'Atto di Fusione, alla data della predetta stipula, una volta verificatesi le condizioni sospensive sopra elencate, non dovrà essere stata emanata qualsivoglia legge, ingiunzione preliminare o permanente o altri ordine, decreto o sentenza da parte di alcuna autorità o tribunale competenti che rendano illegittima o non valida ovvero che impediscano in altro modo il completamento della Fusione.

Se entro la suddetta data anche soltanto una delle predette condizioni sospensive non si sia avverata, l'Atto di Fusione non sarà stipulato e le Parti saranno liberate da ogni obbligazione derivante dallo stesso, senza che nessuna possa pretendere alcunché, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la/e condizione/i sospensiva/e di cui sopra non si sia(no) avverata/e quale conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti da ciascuna delle parti.



8. ELENCO ALLEGATI

- Allegato "2": Statuto della Società Incorporante.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti anche numerici del presente Progetto di Fusione eventualmente richieste dalle autorità competenti o dalla legge. Sono, inoltre, fatte salve le modifiche apportate in seno alle assemblee dei competenti organi sociali ai fini della decisione in ordine alla Fusione a condizione che le stesse non incidano sui diritti dei Soci e dei terzi ai sensi dell'art. 2502, comma 2, codice civile.



Roma, 04 ottobre 2023

Unitwt S.p.A.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line.

Berenix S.r.l.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line.

Unidata S.p.A.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line.

TWT S.p.A.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line.